# 10 FEBBRAIO 2021

# ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

**RELATORE: CALOGERO DI LIBERTO**

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

# Gestione provvisoria ed Esercizio Provvisorio

Articolo 163 – gestione provvisoria e esercizio provvisorio

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

## Gestione provvisoria

Articolo 163 – gestione provvisoria

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo **obbligazioni** derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre **pagamenti** solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

# Gestione provvisoria

La scadenza prevista per l'approvazione del bilancio di previsione è il 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Se il bilancio non viene approvato dal Consiglio entro tale data si apre l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Si ha la gestione provvisoria qualora:

1. il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
2. il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
3. nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

# Esercizio provvisorio

Si ha l'esercizio provvisorio qualora:

1. il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio e tale termine non sia ancora scaduto;
2. nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione se, nel corso dell'esercizio provvisorio, non risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

# Esercizio provvisorio

Articolo 163 – esercizio provvisorio limiti agli impegni

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

# Gestione provvisoria

Articolo 163 – limite spesa per dodicesimi

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

## Esercizio e gestione provvisoria

In entrambi i casi, sia che si tratti di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa impegnabili sono quelli previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

**Cambia il riferimento:**

**non è più utilizzabile l'assestato dell'esercizio precedente.**

E' pertanto necessaria una programmazione più puntuale.

- Cosa è possibile impegnare e quanto cambia a seconda che ci si trovi nell'uno o nell'altro caso;
- Sono ammesse variazioni di bilancio (entro i limiti prescritti dalla normativa);
- E' possibile utilizzare l'avanzo vincolato presunto (entro i limiti prescritti dalla normativa).

## Esercizio e gestione provvisoria

### A regime (dal 2016)

- Il bilancio di riferimento è l'ultimo approvato (con la contabilità armonizzata).
- Gli stanziamenti sono quelli previsti dal secondo anno e successivi nel bilancio di riferimento, riclassificati secondo le nuove regole del bilancio armonizzato.

*E' opportuno, entro il 30 novembre, termine ultimo per fare variazioni di bilancio, verificare gli stanziamenti degli esercizi successivi a quello corrente, ed apportare eventuali variazioni al fine di assestare tali esercizi con stanziamenti adatti alle esigenze degli esercizi futuri.*

# Esercizio e gestione provvisoria

PAGAMENTI:

Poiché nel bilancio di previsione armonizzato gli stanziamenti di cassa vanno indicati solo per il primo esercizio, negli esercizi successivi non vi sono limiti nei pagamenti e quindi il tesoriere non è tenuto a controllare la cassa.

Unico limite nei pagamenti è dato dal totale dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente sommati agli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

# Gestione Provvisoria

Principio contabile n.2 punto 8.4

*La gestione provvisoria è limitata:*

*-All'assolvimento delle obbligazioni già assunte*

*-delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi*

*-di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge*

*-al pagamento delle spese di personale*

*-delle spese relative al finanziamento della sanità (per le regioni)*

*-di residui passivi,*

*-di rate di mutuo,*

*-di canoni,*

*-imposte e tasse*

*-alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

# Esercizio Provvisorio - Impegni

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile impegnare le seguenti spese:

- Spese correnti;
- Partite di giro;
- Spese in c/capitale riguardante i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

**E' vietato il ricorso all'indebitamento.**

# Esercizio Provvisorio - Impegni

LIMITE IMPEGNABILE:

- Importo di riferimento è pari allo stanziamento inerente il programma cui si riferisce la spesa relativa al secondo anno dell'ultimo bilancio approvato;
- Dall'importo di cui sopra va portato in detrazione:
  - Il fondo pluriennale vincolato iscritto in bilancio
  - Gli impegni già assunti;
- Gli impegni sono assunti nel limite dei dodicesimi calcolati dall'importo di cui al punto precedente.

# Esercizio Provvisorio - Impegni

LIMITE IMPEGNABILE:

Gli impegni già assunti si riferiscono a due diverse componenti:

•Impegni assunti direttamente negli esercizi precedenti ed imputati nell'esercizio (nel rispetto delle regole della competenza potenziata) in quanto nello stesso esigibili;

•impegni reimputati a seguito di riaccertamento.

In quanto già assunti non vengono assoggettati al limite dei dodicesimi.

# Esercizio Provvisorio - Impegni

**LIMITE IMPEGNABILE:**

Nel corso dell'esercizio provvisorio:

- sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

# Esercizio Provvisorio - Impegni

**LIMITE IMPEGNABILE:**

Nel caso sia consentito impegnare nell'esercizio corrente oltre il limite dei dodicesimi, si segue il principio della competenza potenziata: la spesa è impegnata nel rispetto di tale principio negli esercizi in cui è esigibile, e quindi anche in esercizi successivi, limitatamente agli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci.

Sono esclusi dal computo dei dodicesimi gli impegni per rimborso in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso (es. oneri di urbanizzazione).

# Gestione provvisoria

Articolo 163

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma *3-quinquies*, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

# Gestione provvisoria

Articolo 187

*3-quinquies.* Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio **quote vincolate o accantonate** del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma *3-quater*. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. (83)

# ESERCIZIO PROVVISORIO – Utilizzo avanzo

Nel corso dell'esercizio provvisorio, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, **al solo scopo di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto**.
La variazione al bilancio provvisorio è deliberata dalla **Giunta** previa acquisizione del parere dell'organo di revisione.
La variazione può essere effettuata solo per somme di avanzo disponibile sui dati di un preconsuntivo deliberato dallo stesso organo entro il 31 gennaio.

**Principio contabile applicato 4/2 paragrafo 9.2**
Le variazioni consistenti **nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente**, possono essere disposte dai **dirigenti** se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

# ESERCIZIO PROVVISORIO
# Risultato di Amministrazione presunto

Le somme di avanzo vincolato o accantonato utilizzabili sono quelle risultanti dal relativo prospetto.
Se dal calcolo scaturisce un disavanzo di amministrazione si interrompe l'"esercizio provvisorio" passando alla "gestione provvisoria". Il bilancio di previsione deve essere approvato il più presto possibile iscrivendo nelle spese il disavanzo.

*Se il disavanzo scaturisce esclusivamente dall'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità o dal riaccertamento straordinario (disavanzo tecnico) si continua a gestire l'esercizio provvisorio.*

# ESERCIZIO PROVVISORIO - Variazioni

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile effettuare variazioni agli stanziamenti:

- Compensativa, fra capitoli di spesa relativi a diversi macroaggregati all'interno dello stesso **programma**, fra capitoli di entrata relativi a diverse categorie all'interno di dello stessa **tipologia** con deliberazione di **Giunta** Comunale;
- Compensativa fra capitoli di spesa dello stesso **macroaggregato** e di entrata all'interno della stessa **categoria** con determinazione del dirigente del servizio finanziario o, se previsto dal regolamento di contabilità, dal **dirigente** del servizio competente;
- Modificazioni del **Fondo Pluriennale Vincolato** e stanziamento esigibile nel pluriennale con deliberazione di **Giunta** Comunale acquisito il parere dell'organo di revisione (a rendiconto approvato la competenza è del dirigente servizio finanziario o del servizio competente secondo quanto prescritto dal regolamento di contabilità);

# ESERCIZIO PROVVISORIO - Variazioni

...

•Nel caso di tipologie di entrata, per le quali in bilancio non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire con delibera **consiliare** lo stanziamento pari a 0, consentendo quindi di accertare l'entrata, che non ha natura autorizzatoria (esclusa l'accensione di prestiti), sfondando lo stanziamento.

•Per utilizzo in via d'urgenza **dell'avanzo vincolato** (Giunta);

•Variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alla **spese di personale,** conseguenti a trasferimenti di personale all'interno dell'ente.

# Legge di bilancio 2021

## Fondi stanziati di interesse degli Enti Locali

(comma 822)

"*Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali*" (cd. "*Fondone*") incrementato di Euro 500 milioni per l'anno 2021, di cui Euro 450 milioni in favore dei Comuni e Euro 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province

riparto delle risorse integrative del "*Fondo*" effettuato con 2 Dm. Interno,
da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021.

primo riparto: Euro 200 milioni ai Comuni e 20 milioni alle Province/Città metropolitane, dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze dell'apposito Tavolo tecnico;

secondo riparto: assegna Euro 250 milioni ai Comuni e Euro 30 milioni alle Province/Città metropolitane, dovrà tenere conto anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020

# Legge di bilancio 2021

*"Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali"*
e del "*Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome*"

(segue)

finalità del ristoro, nel biennio 2020 e 2021: della perdita di gettito Covid

risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio: quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate

apposita Certificazione per Regioni e Province autonome per attestare la "perdita di gettito" dell'esercizio 2021 riconducibile esclusivamente all'emergenza "*Covid-19*" e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun Ente Locale o della Regione o Provincia autonoma

sanzione per gli Enti che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la Certificazione: riduzione progressiva, commisurata alle risorse ricevute, del "*Fsr*" o dei trasferimenti compensativi o del "*Fsc*" da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità a decorrere dall'anno 2023.

gradualità: 80% per gli Enti che presentano la Certificazione entro il 30 giugno 2022, 90% per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2022, e 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.
Per invio tardivo della Certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione

verifica a consuntivo della "*perdita di gettito*" dell'esercizio 2021 dei Comuni, Province e Città metropolitane: effettuata entro il 30 giugno 2022, sulla base delle Certificazioni inviate

# Legge di bilancio 2021

*"Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali"*
e del "*Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome*"

(segue)

rinviato il termine previsto per la Certificazione della "*perdita di gettito*" e delle assegnazioni del "*Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali*" per il 2020 dei Comuni, Province e Città metropolitane, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021

sanzione per i Comuni che non trasmettono la Certificazione entro il 31 maggio 2021: riduzione progressiva, commisurata alle risorse ricevute, del "*Fsr*" o dei trasferimenti compensativi o del "*Fsc*" da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità a decorrere dall'anno 2022

gradualità: riduzione 80% per gli Enti che presentano la Certificazione entro il 30 giugno 2021, 90% per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2021, e
100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto termine del 31 luglio 2021 o non la trasmettono affatto

conguaglio definitivo a giugno 2022, considerato che nel 2021 gli Enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020

# Legge di bilancio 2021

*"Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali"*
e del *"Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome"*

Comma 823

- risorse del «Fondone» vincolate per ristorare per gli anni 2020 e 2021 la «perdita di gettito» connessa con l'emergenza «Covid-19».

- risorse non utilizzate alla fine di ogni esercizio: confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate
- + l'applicazione dell'avanzo vincolato non è soggetto ai limini stabiliti dall'art. 1, commi 897 e 898, Legge n. 145/2018 (per gli Enti in disavanzo)

- le risorse ricevute in eccesso sono restituite ……. verifica del Tavolo tecnico

# ESERCIZIO PROVVISORIO – Variazioni (segue)

•Prelievo dal **Fondo di Riserva** – solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

E' consentita la variazione anche negli esercizi successivi qualora sia consentito impegnare somme in tali esercizi.

# ESERCIZIO PROVVISORIO - Riaccertamento

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile effettuare il riaccertamento dei residui.

La procedura di riaccertamento è una attività di natura gestionale, di competenza della Giunta previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, da effettuarsi entro i termini del rendiconto.

Tale procedura prevede una variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti nell'esercizio in cui sono esigibili.

La variazione modifica:

•il bilancio di previsione pluriennale se approvato;

•gli stanziamenti pluriennali provvisori: delle variazioni effettuate si dovrà tenere conto nella predisposizione del bilancio di previsione che dovrà essere approvato;

•la cassa al fine di rendere disponibili gli stanziamenti di cassa a seguito delle mutazioni derivanti dal riaccertamento.

# ESERCIZIO PROVVISORIO - Tesoriere

I tesorieri gestiscono i pagamenti in dodicesimi, con riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti e dell'importo accantonato al Fondo Pluriennale vincolato.

Ad inizio anno sono trasmessi i seguenti documenti:

- Elenco dei residui presunti al 1 gennaio;
- Stanziamenti assestati di competenza dell'esercizio dell'ultimo pluriennale approvato cui si riferisce l'esercizio provvisorio, indicando anche le quote relative alle spese già impegnate e quelle relative al Fondo Pluriennale Vincolato;
- Successivamente verrà trasmesso al tesoriere l'atto di riaccertamento dei residui.

# IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

## Quesiti

Quesito 1: Adempimenti per applicazione avanzo vincolato e accantonato in esercizio provvisorio.

Risposta:

Articolo 187, comma *3-quinquies.* Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio **quote vincolate o accantonate** del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma *3-quater*. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

# IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

## Quesiti

Quesito 2: Vorrei sapere come va gestita la spesa per servizi sociali, tipo casa famiglia, e la spese per servizi raccolta nu assegnati con affidamenti diretti nei limiti 40.000,00 in esercizio provvisorio.

Risposta:

Articolo 163 – limite spesa per dodicesimi

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

# IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

## Quesiti

Quesito 3: In esercizio provvisorio si può avviare il bando per alienazione aree secondo quanto previsto nella delibera consiliare di approvazione piano alienazione e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2020/2022 approvato nel 2020?

Risposta:

In esercizio provvisorio non ci sono limiti alla gestione delle entrate, ferme restando le regole per le variazioni di bilancio eventualmente necessarie

# IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

## Quesiti

Quesito 4: Il nostro Ente ha approvato il pre-consuntivo 2020 determinando il Risultato di Amministrazione presunto e l'avanzo vincolato. Si chiedono delucidazioni sull'utilizzo di tale avanzo nell'esercizio provvisorio 2021 con il disavanzo annuo da ripianare.

Risposta:

Se non nel pre-consuntivo 2020 non è rilevato nuovo disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2020, si può procedere legittimamente all'utilizzo di quote vincolate e accantonate dell'avanzo secondo quanto previsto dall'art. 163, comma 7 del Tuel;

# IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

## Quesiti

Quesito 5: Quello che lei esporrà nel corso è valido anche per enti non soggetti al 267/2001? Il Parco è ente pubblico non economico regionale (Parco Regionale delle Alpi Apuane) sottoposto al regime contabile economico patrimoniale "puro" (partita doppia).

Risposta:

Se l'Ente non adotta la contabilità finanziaria di cui al Dlgs. n. 118/2011 non valgono le regole dell'esercizio provvisorio.

# IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

## Quesiti

Quesito 6: Chiedo una particolare attenzione alla gestione opere pubbliche.

Risposta:

Il regime di spesa di investimento in esercizio provvisorio è quello di cui all'art. 163 del Tuel, in buona sostanza:

- Solo lavori di somma urgenza;
- Spese necessarie ad evitare un danno patrimoniale grave e certo all'Ente.

# IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

## Quesiti

Grazie per l'attenzione.